

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 40 DEL 27.03.2014

Oggetto: Ricorso in appello promosso dalla Sig.ra Di Mauro Giovanna (erede di Longo Giuseppe) dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma avverso la sentenza n.981/2013 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche di Palermo – Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

L'anno duemilaquattordici il giorno ~~VASTI SETTE~~ del mese di **MARZO** presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania con D.A. n. 1/2012, assistito dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Barbagallo, con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che con ricorso, notificato in data 08/10/2010 ed assunto al prot. dell'Ente al n. 6369/10, il Sig. Longo Giuseppe ha convenuto l'intestato Ente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo per ivi sentire condannare il Consorzio al risarcimento di asseriti danni subiti nell'agrumeto di proprietà sito in contrada "Sant'Antonio" territorio di Catania, a causa della mancata erogazione di acqua da parte del Consorzio che hanno causato una perdita della fruttificazione e il totale depauperamento dell'intero agrumeto;

CHE con delibera n.190 del 4/11/2010 è stato disposto di resistere nel giudizio sopra menzionato nominando, all'uopo l'Avv. Lucia Bruno del Foro di Catania;

CHE il predetto giudizio è stato definito con sentenza n.981/13 con il quale il T.R.A.P. ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

VISTA la nota assunta al protocollo consortile in data 31/12/2013 prot. n.10073, con la quale il legale del Consorzio, ha, fra l'altro, comunicato che la Sig.ra Di Mauro Giovanna (in qualità di erede del defunto Longo Giuseppe) ha notificato il ricorso in appello presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma avverso la sentenza n.981/13 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche di Palermo che li ha visti soccombenti;

RITENUTO che è interesse del Consorzio costituirsi nel predetto giudizio per rigettare le avverse pretese e resistere alle domande stesse;

CONSIDERATO opportuno nominare lo stesso difensore anche per il procedimento in oggetto, stante che il predetto professionista conosce la materia del contendere;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 dl 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n. 208 dal competente settore Ragioneria;

SENTITO il parere favorevole del Direttore;

VISTO l'art. 9 lettera **f** dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di resistere nel giudizio promosso dalla Sig.ra Di Mauro Giovanna (in qualità di erede del defunto Longo Giuseppe) innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, avverso la sentenza n.981/2013 emessa dal T.R.A.P., con ricorso in appello notificato all'Avv. Lucia Bruno, difensore dell'Ente nel precedente giudizio;
- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Avv. Lucia Bruno a rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica 9 Catania, eleggendo domicilio presso lo studio della stessa sito in Catania – Via G. D'Annunzio n. 65;
- di approvare l'allegata convenzione d'incarico, autorizzandone la sottoscrizione.

La spesa presuntiva di €. 4.000,00 farà carico al cap. 4300/C del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

IL SEGRETARIO
F.to *Dott. Giuseppe Barbagallo*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to *Dott. Giuseppe Dimino*

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consorziale dal 31.03. al

Catania,li

E' copia conforme all'originale.

Catania,li



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA -

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilaquattordici il giorno del mese di ,

nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in

Catania, via Centuripe 1/A,

SONO PRESENTI

Da una parte: il Dott. Giuseppe Dimino, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con
sede in Catania, via Centuripe 1/A , Cod. Fis. 93079890872, presso la
quale è domiciliato per la carica ;

Dall'altra : Avv. Lucia Bruno , nata a Catania il 28/04/1974, con
studio in Catania , via Gabriele D'Annunzio n. 65, cod. Fis. BRN LCU
74D68 C351K, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Catania;

PREMESSO

- che, con delibera consortile n° del questa
Amministrazione ha disposto di affidare all'Avv. Lucia Bruno, sopra
generalizzato, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel ricorso
pendente innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di
Roma;

- che, per le finalità dell'incarico, l'Ente ha disposto di sottoscrivere
con il predetto professionista apposita convenzione ai sensi delle
normative di legge vigenti in materia;

- che con D.M. 140/2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni
per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti.



Per quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. Lucia Bruno, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado di giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.


Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente, e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di trenta giorni e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato. In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4

Il Consorzio e il professionista convengono che il compenso dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le



indicazioni contenute nel D.M. 140/2012, facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale, alle disposizioni contenute all'art. 3, e, per l'attività giudiziale - civile - amministrativa e tributaria, alle disposizioni di cui agli artt. 4 e segg. del nominato D.M. 140/2012, e della Tabella A recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale, al prezzo medio di liquidazione, come sopra indicato, verrà applicata una decurtazione del 30%.

Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi* ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario determinato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 140/2012, con applicazione della riduzione del 30%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del professionista, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.

